

REGOLAMENTO UNICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E PER LE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA E DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "B", PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA

Emanato con D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021

Titolo I- Principi generali

Articolo 1 -Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori:

- a) le procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia indette ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) le procedure valutative per la chiamata di Professori di I e II fascia, indette ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservate, rispettivamente ai professori di II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso Sapienza Università di Roma,
- c) il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B" ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) le procedure per il conferimento degli incarichi di Professore straordinario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- e) le chiamate dirette ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii., e le chiamate per chiara fama.

2. Ai fini del presente Regolamento:

- per SSD s'intende il Settore scientifico-disciplinare;
- per SC s'intende il Settore concorsuale;
- per MSC s'intende il Macro-settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- per RTI i Ricercatori a tempo indeterminato;
- per RTD-A i Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per RTD-B i Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per MUR il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Titolo II - Procedure di reclutamento e di chiamata

Articolo 2 - Avvio delle procedure

1. L'avvio delle procedure è possibile nei limiti dei Punti Organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnate al Dipartimento o alla Facoltà in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale docente. La delibera di assegnazione delle risorse indica altresì la tipologia di procedura da prevedere in sede di Bando.

2. I Dipartimenti deliberano, entro 30 giorni dall'assegnazione (con esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 31 agosto), per quanto di loro competenza, sull'attivazione delle procedure di chiamata o di

reclutamento dopo che siano state assegnate le specifiche risorse, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.ii.mm. e dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. È fatto divieto ai Dipartimenti di attivare procedure di chiamata senza la preventiva comunicazione dell'assegnazione delle risorse atte ad assicurare la relativa copertura finanziaria e in termini di punti organico, ivi inclusa la "quota-base" di risorse assegnate per il triennio di programmazione; gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura di chiamata o di reclutamento e del bando di indizione della stessa. Nel caso di procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia e dei ricercatori per le quali è prevista la funzione assistenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. c) dello Statuto, la Giunta di Facoltà deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessità di assicurare l'inscindibilità delle funzioni, previa acquisizione dei pareri di pertinenza. Le delibere del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Facoltà sono inviate all'Area Risorse Umane ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. c), dello Statuto.

3. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma 1, tenuto comunque conto dei vincoli di legge e secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di Professore di I e II fascia alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale Professore ordinario di ruolo, Professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. Fatti salvi i requisiti di accesso, le procedure selettive e le modalità di svolgimento sono le stesse di cui ai bandi ex articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 3- Disciplina dei finanziamenti esterni pubblici o privati

1. Nel caso di finanziamento da parte di soggetti privati, pubblici, Enti a prevalente partecipazione pubblica e Istituzioni senza finalità di lucro delle chiamate di Professore di I e di II fascia, anche in relazione al differenziale di costo per l'inquadramento in ruolo di personale già in servizio presso Sapienza, e di RTD-B, il soggetto finanziatore esterno è tenuto a presentare una proposta formale di finanziamento con l'indicazione dell'area scientifica e ogni elemento utile ad individuare l'ambito di destinazione del finanziamento; è ammesso anche il concorso tra più finanziatori per le stesse finalità.

2. Il soggetto finanziatore deve dichiarare: a) la disponibilità ad effettuare il tempestivo versamento della somma dovuta pari all'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati secondo il parametro del punto-organico Sapienza vigente al momento in cui viene effettuata la chiamata oppure, nel caso di chiamata di coloro che hanno già posizione di ruolo docente alla Sapienza, del solo differenziale sempre rapportato al punto-organico Sapienza; b) l'impegno a presentare adeguata polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di vigenza del ruolo o, in alternativa, l'impegno a versare l'intero importo convenuto con riferimento alla durata complessiva del finanziamento. Qualora la proposta provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati ed il documento deve contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.

3. Il finanziamento è reso disponibile sul conto di tesoreria dell'Università previa stipula di apposita convenzione tra l'Università e il soggetto o i soggetti che propongono il finanziamento.

4. La convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante, è sottoscritta dall'Università, in esito al perfezionamento delle procedure di cui al successivo comma 5, unitamente alla presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, di cui ai successivi commi 7 e 8. I finanziamenti, così come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono coprire un numero di annualità inferiore a 15.

5. Il Rettore, sulla base della proposta pervenuta, provvede a individuare il Dipartimento di competenza e la sottopone al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento interessato individua il SC ed eventualmente il SSD più idonei al raggiungimento delle finalità indicate dal finanziatore. In conformità alle procedure previste dal presente Regolamento e in considerazione della platea degli aventi diritto, l'Università provvede all'emanazione del bando dopo la stipula della convenzione di cui ai precedenti commi 3 e 4 nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dagli articoli 5, comma 5, e 7 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Consiglio di Dipartimento delibera quindi in ordine alla chiamata, secondo le procedure previste dal presente Regolamento, e ne dà poi comunicazione alla Facoltà alla quale il Dipartimento è afferente, nel rispetto dei vincoli normativi, statutari e di bilancio.

6. La convenzione, stipulata tra l'Università ed il soggetto finanziatore di cui al comma 1 deve prevedere la corresponsione dell'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati e riferiti all'importo totale o frazionario del punto-organico Sapienza. Nel caso di previsione di chiamata di coloro che abbiano posizione di docenza di ruolo alla Sapienza, la convenzione deve prevedere il finanziamento del solo differenziale, calcolato sul costo medio della relativa frazione di punto-organico Sapienza al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali.

7. Il soggetto finanziatore all'atto della stipula della convenzione dovrà presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le successive da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata. La presa di servizio del vincitore della procedura potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter convenzionale e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa ovvero dopo l'effettivo versamento integrale delle risorse riferire all'intera durata del finanziamento da parte del soggetto esterno.

8. Il soggetto finanziatore è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui alla convenzione con la clausola "a prima richiesta". Qualora la proposta di finanziamento provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento dovrà contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.

Articolo 4 - Disciplina degli incarichi di Professore straordinario a tempo determinato

1. Il presente articolo disciplina gli incarichi di Professore straordinario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005. I soggetti privati, pubblici, gli Enti a prevalente partecipazione pubblica e le Istituzioni senza finalità di lucro al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori ai sei anni, con oneri a carico dei predetti soggetti, di posti di Professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sino a sei, sulla base di una nuova convenzione. Le convenzioni, di cui al presente articolo dovranno espressamente definire: a) il programma di ricerca; b) la durata; c) le risorse messe a disposizione; d) l'impegno del soggetto finanziatore a presentare adeguata polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni

assunte per il periodo di durata dell'incarico o, in alternativa, l'impegno a versare l'intero importo convenuto con riferimento alla durata complessiva del finanziamento. Il Dipartimento interessato alla ricerca formulerà, con propria delibera, la proposta di istituzione del posto nel SC e nel SSD individuati come più idonei sulla base degli interessi comuni di ricerca individuati nella proposta di convenzione. La proposta di convenzione e la delibera della struttura di riferimento saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico. La convenzione sarà stipulata dal responsabile della Struttura di riferimento, dopo l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. La convenzione, stipulata tra l'Università ed il soggetto finanziatore di cui al comma 1 del presente articolo dovrà garantire l'integrale copertura del costo del Professore straordinario a tempo determinato per la durata dell'incarico, per un importo annuo pari alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati secondo il parametro del punto-organico Sapienza vigente al momento in cui viene effettuata la chiamata, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali.

3. Il soggetto finanziatore all'atto della stipula della convenzione dovrà presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le successive da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata. La presa di servizio del vincitore della procedura potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter convenzionale e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa ovvero dopo l'effettivo versamento integrale delle risorse riferire all'intera durata del finanziamento da parte del soggetto esterno.

4. Il soggetto finanziatore è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui alla convenzione con la clausola "a prima richiesta". Qualora la proposta di finanziamento provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento dovrà contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.

5. L'affidamento dell'incarico di Professore straordinario a tempo determinato avverrà a seguito del superamento di una procedura di selezione riservata a coloro che hanno conseguito ai sensi della Legge n. 210/1998, l'idoneità a Professore di I fascia nel Settore scientifico-disciplinare oggetto del procedimento l'ASN per la I fascia, a studiosi in possesso dell'ASN a Professore di I fascia per il Settore concorsuale oggetto del procedimento, ovvero per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale che sarà individuata dal Dipartimento. In quest'ultimo caso è comunque richiesto il possesso congiunto della laurea magistrale o titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca e una documentata attività di ricerca e professionale particolarmente significativa nelle discipline di cui sopra, maturata nell'arco di almeno 15 anni continuativi. La pubblicità relativa alla procedura di selezione volta al conferimento dell'incarico di Professore straordinario a tempo determinato, avverrà mediante pubblicazione del bando sul sito web di Ateneo e della Struttura proponente. Il bando, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento interessato, deve in ogni caso contenere: a) una descrizione dettagliata del programma di ricerca; b) il SC e l'eventuale declaratoria mediante indicazione del SSD su cui dovranno vertere i titoli da valutare per la selezione del candidato; c) la durata del rapporto a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta, per un massimo complessivo di sei anni; d) l'indicazione del termine di presentazione delle domande che non deve essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito web dell'Ateneo. Le domande dovranno essere inviate al Dipartimento corredate dalla seguente documentazione: - curriculum professionale - titoli scientifici - modalità di svolgimento del programma di ricerca - elenco delle pubblicazioni - qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.

6. L'attivazione della procedura è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. Per lo svolgimento della procedura, ivi inclusa la nomina e i lavori della Commissione si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e 10 del presente Regolamento. L'incarico di Professore straordinario a tempo determinato non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, né con soggetti facenti parte degli organi statutari del finanziatore.

7. Una volta conclusasi la procedura, il candidato risultato vincitore sottoscriverà apposito contratto di lavoro subordinato di diritto privato sottoscritto anche dal Direttore del Dipartimento, subordinatamente al trasferimento dei fondi utili a coprire il costo del Professore straordinario a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico, al bilancio dell'Università. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni: a) data di inizio e termine finale dell'incarico; b) trattamento economico complessivo; c) la struttura di afferenza; d) il SSD di riferimento; e) l'impegno orario (tempo pieno-tempo definito). Il Direttore dovrà inoltrare copia del mandato di trasferimento dei fondi al bilancio dell'Università, nonché copia dell'incarico successivamente conferito all'Area Risorse Umane, ai fini dell'inoltro da parte della suddetta Area della documentazione all'Ufficio Stipendi per la corresponsione degli emolumenti. La titolarità dell'incarico di cui al presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

8. È riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per il periodo di durata del rapporto, ai fini didattici, e di incompatibilità, lo status giuridico dei Professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del Professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché le eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con il soggetto proponente. Il titolare dell'incarico non può partecipare al processo di formazione delle Commissioni ASN ed è escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Preside di facoltà, di Direttore di Dipartimento e di Rettore. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi tra ente convenzionato ed Università. Per le attività compatibili, si applica la vigente normativa in materia di Professori di ruolo di I fascia.

9. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi. In caso di risoluzione anticipata del contratto del Professore straordinario a tempo determinato, la presente Convenzione si risolverà di diritto senza effetto retroattivo.

Articolo 5 -Atti propedeutici all'emissione del bando

1. Il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di I fascia per procedure di chiamata dei Professori di I fascia, dei soli Professori di I e II fascia per procedure di chiamata dei Professori di II fascia e per le procedure di reclutamento dei RTD-B, propone gli elementi necessari per l'emanazione del Bando, differenziati riguardo all'attività che dovrà svolgere il vincitore della posizione a concorso e riguardo ai criteri ed indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati.

2. Per le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia la proposta del Dipartimento deve contenere:

- a) l'indicazione del SC e del SSD per cui è bandita la procedura;
- b) l'attività che il docente dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno didattico nonché la sede;
- c) il numero massimo di pubblicazioni selezionabili, con riferimento all'intera produzione scientifica, per la valutazione di merito in conformità a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (G.U. 05.07.2016 n. 155) e ss.mm.ii.;

- d) gli indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione.

3. Per le procedure di chiamata dei Professori di II fascia la proposta deve, inoltre, prevedere lo svolgimento di una prova per la verifica delle competenze didattiche che dovranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.

4. Per il reclutamento degli RTD-B la proposta deve prevedere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del presente regolamento.

5. Per le procedure di reclutamento dei RTD-B, la proposta del Dipartimento deve contenere:

- a) l'indicazione del SC o del SSD per cui è bandita la procedura;
- b) l'indicazione del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva;
- c) l'attività che il ricercatore dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno didattico, il numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per ogni anno accademico, nonché la sede;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che possono essere scelte dal candidato, le quali non possono essere inferiori a dodici e il relativo arco temporale di riferimento che non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 10 anni;
- e) gli indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione.
- f) il regime di impegno se a tempo pieno o a tempo definito, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4 della legge n. 240 del 2010;

6. La proposta può, inoltre, prevedere, ove necessario o comunque ritenuto opportuno per i SSD di pertinenza, l'accertamento delle competenze linguistiche in una lingua straniera ovvero l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.

7. Nel caso di posizioni per l'area medica la proposta deve indicare anche la Struttura (struttura ospedaliera, Unità Operativa) presso la quale sarà svolta l'attività assistenziale nel rispetto della specifica normativa in materia e del Protocollo d'Intesa vigente tra Università e la Regione Lazio; nel merito, è acquisito il parere della Giunta di Facoltà.

Articolo 6 - Bando di selezione, contenuti e pubblicità

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della delibera del Dipartimento conforme al presente Regolamento il Bando relativo alle procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia e dei RTD-B è emanato con Decreto rettorale. Il relativo avviso è pubblicato sul sito di Ateneo; nei soli casi delle procedure selettive ex art. 18 della L. 240/2010 e dei RTD-B il bando è pubblicato sui siti del MIUR e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale ed è contestualmente pubblicato sul sito dell'Ateneo.

2. Il Bando contiene:

- 1) dati relativi alla/alle posizione/i oggetto della procedura concorsuale: il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato; la fascia per la quale viene indetta la procedura; il numero dei posti e relativi SC e/o SSD; le funzioni che saranno svolte, ivi comprese eventualmente quelle assistenziali; il trattamento economico-previdenziale; i termini e le modalità di presentazione delle domande.
- 2) requisiti individuali di partecipazione e di selezione:

- a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di qualificazione scientifica;
 - b) il numero delle pubblicazioni:
 - per le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia il numero massimo (in conformità a quanto prescritto dall'allegato B del Decreto Ministeriale 7.6.2016 n. 120) delle pubblicazioni, con riferimento all'intera produzione scientifica; l'arco temporale di riferimento per le pubblicazioni valutabili individuato conformemente agli allegati C (per i Settori bibliometrici) e D (per i Settori non bibliometrici) del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 (G.U. 5.7.2016 n. 155), fermo restando l'obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando, pena esclusione dalla procedura;
 - per le procedure di reclutamento dei RTD-B il numero massimo di pubblicazioni che possono essere scelte dal candidato nell'ambito della propria intera produzione scientifica. Il numero massimo non può essere inferiore a dodici e il relativo arco temporale di riferimento non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 10 anni;
 - c) la descrizione dell'attività didattica e di ricerca che il vincitore sarà chiamato a svolgere;
- 3) criteri e modalità di selezione:
- a) criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale, ai quali la Commissione dovrà attenersi sulla base delle indicazioni del Senato Accademico;
 - b) le prove che i candidati debbono sostenere (prova didattica per i candidati alla posizione di Professore di II fascia, con esclusione dei candidati alle prove valutative ex art. 24 c. 6 della L. 240/2010 i quali abbiano svolto almeno tre annualità di attività didattica in Sapienza; discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica per RTD-B). Il Bando contiene ove necessario o comunque ritenuto opportuno per i SSD di pertinenza, l'indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato, ovvero, l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, nonché il regime di impegno.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal Bando di indizione della procedura:

- a) per le procedure selettive di chiamata indette ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 entro il termine perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di indizione della selezione;
- b) per le procedure valutative di chiamata indette ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010 entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sul sito web di Ateneo".

4. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare ogni comunicazione; ogni candidato deve presentare per via telematica il curriculum vitae in formato standard secondo lo schema-tipo pubblicato sul sito di Ateneo, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.

5. Per le procedure in SC classificati come bibliometrici per l'ASN, è fatto obbligo ai candidati, a pena di esclusione dalla procedura, di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione gli indicatori

che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva, specificando la banca-dati di riferimento:

- numero complessivo di lavori su banche-dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

6. Per le procedure in SC classificati come non bibliometrici per l'ASN, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero monografie.

7. Per il computo degli indicatori nell'arco temporale prescelto sono ammesse solo le tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di ASN, in relazione al SC cui la procedura è riferita.

Articolo 7 -Requisiti di partecipazione

1. Hanno titolo a partecipare alle procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia bandite ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

- a) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in uno dei SSD oggetto del procedimento ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, idoneità che è equiparata all'ASN, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- b) studiosi in possesso dell'ASN per il SC, ovvero per uno dei SC ricompresi nel medesimo MSC, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per le funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime nello stesso MSC, SC o SSD;
- c) Professori già in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso SSD per il quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.

2. Hanno titolo a partecipare alle procedure valutative di chiamata di Professori di I e di II fascia, rispettivamente, i Professori di II fascia e i RTI in servizio presso Sapienza in possesso dell'ASN per il SC, ovvero per uno dei SSD ricompresi nel medesimo MCS, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per le funzioni superiori, e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.

3. Hanno titolo a partecipare alle procedura selettive di chiamata di RTD-B coloro che, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, hanno usufruito dei contratti RTD-A, ovvero che hanno conseguito l'ASN alle funzioni di Professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30

novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. I periodi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

4. Alle procedure per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro i quali si trovino nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 8 - Commissione per le procedure di chiamata di Professori di I e II fascia

1. Le Commissioni giudicatrici sono costituite da tre componenti appartenenti allo specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza o interamente tra docenti non in servizio presso l'Ateneo.

2. Le Commissioni sono composte:

- 1) per le procedure selettive e valutative di chiamata di Professori di I fascia da tre Professori di I fascia;
- 2) per le procedure selettive e valutative di chiamata di Professori di II fascia da due Professori di I fascia e da un Professore di II fascia.

3. Per le procedure valutative tutti i componenti della Commissione sono designati con delibera del Consiglio del Dipartimento interessato, da assumere entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando (con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 31 agosto), che dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

4. Per le procedure selettive i componenti delle Commissioni sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato; due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento interessato, che, nella loro composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. Il Dipartimento assume la delibera entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 31 agosto.

5. La delibera del Dipartimento secondo un formato digitale prefissato, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di I fascia per procedure di I fascia e dei soli Professori di I e di II fascia per procedure di II fascia, dovrà essere trasmessa per via telematica all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione; per le procedure selettive saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica in conformità con un calendario prestabilito con scadenze non superiori a 20 giorni ad opera di una Commissione composta da due funzionari del dell'Area Risorse Umane e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

6. I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Non possono far parte delle Commissioni i Professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 4 del presente Regolamento, né i Professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale. Per i Professori in servizio in Università straniera l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o MSC. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure di

Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero in possesso dell'ASN di I fascia. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di cui al comma 5 del presente articolo.

7. La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge, adottato entro 10 giorni dal primo sorteggio utile. Il termine di 15 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web dell'Università. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

8. Per le procedure selettive di chiamata di Professori di I e di II fascia è fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso SSD e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

10. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, purché esplicitamente dichiarati nel Verbale d'insediamento della Commissione.

11. I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.

12. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto - 31 agosto). La Commissione per le procedure valutative dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 30 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. La Commissione per le procedure selettive dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente secondo le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 9 - Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di reclutamento di RTD-B

1. Le Commissioni giudicatrici sono costituite da tre componenti appartenenti allo specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza o interamente fra docenti non in servizio presso l'Ateneo.

2. Le Commissioni sono composte da due Professori di I fascia e da un Professore di II fascia.

3. I componenti delle Commissioni sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato; due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento, che, nella loro composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio

dell'equilibrata composizione di genere. Il Dipartimento assume la delibera entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto– 31 agosto.

4. La delibera del Dipartimento secondo un formato digitale prefissato, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di I e di II fascia dovrà essere trasmessa per via telematica all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione; i sorteggi saranno effettuati in seduta pubblica in conformità con un calendario prestabilito con scadenze non superiori a 20 giorni ad opera di una Commissione composta da due funzionari dell'Area Risorse Umane e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

5. I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Non possono far parte delle Commissioni i Professori straordinari a tempo determinato, né i Professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale. Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o MSC. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:

- 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. ovvero in possesso dell'ASN di I fascia.

6. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emanazione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione di cui al comma 4 del presente articolo.

7. La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge, adottato entro 10 giorni dal primo sorteggio utile. Il termine di 15 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web dell'Università. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

8. È fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso SSD e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

10. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, purché esplicitamente dichiarati in seno al Verbale di insediamento.

11. I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo.

12. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricasazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-31 agosto). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo.

Titolo III - Lavori delle Commissioni

Articolo 10- Lavori delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive e valutative di chiamata di Professori di I e di II fascia ex articoli 18 e 24, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando, predetermina i criteri di massima per:

- a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica;
- b) l'accertamento della qualificazione scientifica;
- c) l'accertamento delle competenze linguistiche o della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove previste dal bando;
- d) la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.

2. La Commissione comunica, quindi, i criteri adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione collegiale di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati (prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente) dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

4. Le Commissioni giudicatrici nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni inoltre valutano i seguenti titoli:

- attività didattica prestata a livello universitario congruente con l'attività didattica prevista nel bando;
- produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
- altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza.

5. Le Commissioni giudicatrici dovranno altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

6. Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'ASN, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

7. Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'ASN, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero e qualità articoli e contributi;
- numero e qualità articoli pubblicati su riviste di classe A;

- numero e qualità monografie.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'ASN in relazione al SC cui la procedura è riferita.

8. La Commissione procede successivamente, ove previste dal bando, ad effettuare la prova didattica – lezione, e la prova diretta all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche e, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.

9. La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore o i vincitori della procedura in numero pari ai posti messi a concorso per lo specifico settore scientifico disciplinare.

10. La Commissione consegna agli uffici competenti una relazione contenente:

- profilo curricolare di ciascun candidato, comprensivo dell'attività didattica svolta;
- breve valutazione collegiale del profilo;
- valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca;
- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica;
- valutazione comparativa e suoi esiti.

Sono da considerare per rilievo, nell'ordine:

- attività didattica prestata a livello universitario congruente con l'attività didattica prevista nel bando;
- produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
- altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- eventuale prova didattica - lezione.

Articolo 11 - Lavori delle Commissioni giudicatrici per la procedura selettiva di reclutamento di RTD-B

1. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando,

1) predetermina i criteri di massima per:

- a) la valutazione preliminare individuale e comparativa della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato o della scuola di specializzazione, del curriculum, dei titoli;
- b) la valutazione della prova orale, volta ad accertare per i candidati ammessi al colloquio in forma seminariale, ove previste dal bando, l'adeguata conoscenza di una lingua straniera o, eventualmente, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

2) stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di 60 punti per le pubblicazioni e 40 punti per i titoli.

2. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione collegiale di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum

(produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati (prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente) dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

4. Le Commissioni giudicatrici, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il SC per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

5. Le Commissioni giudicatrici dovranno altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

6. Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'ASN, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare il complesso delle pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

7. Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'ASN, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare il complesso delle pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero e qualità articoli e contributi;
- numero e qualità articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero e qualità monografie.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'ASN in relazione al SC cui la procedura è riferita.

8. Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti.

9. Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva. In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente:

- a) profilo curricolare di ciascun candidato;
- b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta;
- c) breve valutazione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali.

10. I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere con la Commissione la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Al colloquio in forma seminariale segue, ove prevista dal bando, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ed, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri.

11. Al seguito della discussione, la Commissione redige una relazione, contenente:

- a) il punteggio attribuito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni selezionate dai candidati ammessi al colloquio in forma seminariale nei limiti previsti dal precedente comma 1 del presente articolo;
- b) la valutazione collegiale del seminario, e, ove prevista dal bando, della prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ed, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri;
- c) il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

12. Sulla base del giudizio collegiale complessivo, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria di merito e individua il/i vincitore/i della procedura selettiva, in numero pari a quello dei posti messi a concorso. La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi: - rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto; - mancata presa di servizio dello stesso.

1. Gli atti delle Commissioni di cui agli articoli 10 e 11 sono approvati con Decreto del Rettore entro 15 giorni dalla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti da parte del candidato selezionato, e in ogni caso entro 40 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione. Gli atti sono pubblicati sul sito web dell'Università.

2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti, lo scioglimento della Commissione e la nomina di una nuova Commissione secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 12, e 9, comma 12, del presente Regolamento.

Titolo IV- Chiamata da parte del Dipartimento

Articolo 13- Chiamata da parte del Dipartimento, approvazione della chiamata

1. In esito alle procedure selettive il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi 20 giorni dalla comunicazione dell'approvazione degli atti (da tale termine è escluso il periodo 1 agosto - 31 agosto).

2. Prima della delibera di proposta di chiamata di Professori di I, II fascia, RTD-B e Professori straordinari a tempo determinato, il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico sulla pagina web del Dipartimento. Al seminario, aperto al pubblico, sono appositamente invitati tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con un preavviso di almeno 72 ore per poter esprimere la valutazione di cui al successivo comma 3. Dell'effettuazione del seminario deve essere redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento o suo delegato e del RAD.

3. La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione giudicatrice deve essere assunta a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per le procedure selettive e valutative di chiamata dei Professori di I fascia e per le procedure selettive dei Professori straordinari a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia per le procedure selettive di chiamata dei Professori di II fascia e dei RTD-B ed adeguatamente motivata ed è trasmessa all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione, o alla Facoltà nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. c) dello Statuto, ovvero quando la risorsa sia stata assegnata al Dipartimento dalla Facoltà. La Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare entro 20 giorni secondo quanto stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Nei soli casi previsti dall'art. 11, comma 12, del presente Regolamento il Dipartimento formula, con le modalità previste ai precedenti commi 2 e 3, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui al predetto art. 10 c. 9 lett. c).

5. Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il budget per la procedura ad essa attribuito torna nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento non potrà richiedere nella programmazione dell'anno successivo all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Articolo 14 - Valutazione dei RTD-B ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ex articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. La chiamata in qualità di Professore di II fascia all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n., 240 è riservata ai RTD-B (detta di "tenure track"), che abbiano acquisito l'ASN, secondo, i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
2. La valutazione, secondo gli standard qualitativi stabiliti dall'articolo 5 del presente Regolamento, spetta al Dipartimento di afferenza del Ricercatore e riguarda l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD-B. I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica (articolo 4, comma 1 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344), è oggetto di specifica valutazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
4. I Dipartimenti attivano la procedura di valutazione dopo aver verificato la disponibilità delle risorse necessarie alla chiamata del RTD-B nel ruolo di Professore di II fascia nella Programmazione del Dipartimento approvata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento ed è composta da due Professori di I Fascia e da un Professore di II Fascia, in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore ovvero presso altri Dipartimenti Sapienza, i quali appartengano al SSD o al SC o al MSC proprio del Ricercatore da valutare. Nel caso di impossibilità di reperire in Sapienza Professori del SSD o SC o MSC, possono essere componenti della Commissione Professori in servizio presso una Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione, in tutti i casi appartenenti allo specifico SSD o SC o MSC.
6. Per i Professori in servizio in un'Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC ed è dichiarata dall'Organo proponente.
7. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.
8. Il Consiglio del Dipartimento interessato riceve gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione e, verificata l'assegnazione delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore nel ruolo di Professore di II fascia, con propria delibera assunta a maggioranza assoluta dei soli aventi diritto, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del Ricercatore che ha ottenuto il giudizio positivo. La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata all'Area Risorse Umane per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
9. I Consigli di Dipartimento provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con la partecipazione dei soli Professori di I e II fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
10. Alla procedura di valutazione deve essere data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Titolo V- Chiamate dirette e per chiara fama

Art. 15 - Procedure

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e nel rispetto delle facoltà assunzionali, l'Università può formulare al Ministro dell'Università e della Ricerca la proposta di chiamata diretta nel ruolo di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore di:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il CUN,
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di "rientro dei cervelli" un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.

2. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e nel rispetto delle facoltà assunzionali l'Università può altresì formulare la chiamata diretta nel ruolo di professore ordinario di studiosi di chiara fama.

3. Di norma entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, tenuto anche conto delle scadenze stabilite dal MUR, i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dal quale sono comunque escluse le chiamate per chiara fama.

4. La proposta di chiamata diretta, approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto secondo quanto prescritto dall'art. 13, comma 3, del presente Regolamento, è trasmessa dal Dipartimento all'Area Risorse Umane entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione, o, nel caso di chiamate che comportino attività assistenziale, alla Giunta della Facoltà di riferimento che si esprime entro 20 giorni, secondo quanto stabilito nel Regolamento della Facoltà. La proposta di chiamata diretta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:

- curriculum vitae e et studiorum dello studioso destinatario della proposta di chiamata;
- indicazione del ruolo e del SC e dell'SSD per il quale il candidato viene proposto;
- la verifica, attestata dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di chiamata, del possesso da parte dello studioso destinatario della proposta di chiamata diretta o per chiara fama dei requisiti di qualificazione scientifica previsti dalla normativa in materia, con specifico riguardo al superamento delle soglie definite dall'ANVUR per il conseguimento dell'ASN in relazione alla fascia di appartenenza;
- la tipologia di chiamata secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii.;

5. Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, per gli aspetti scientifici, e del Consiglio di Amministrazione per le risorse in termini di punti organico, formula specifica richiesta di nulla-osta al MUR per i séguiti di legge. In caso di parere favorevole da parte del MUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

6. I vincitori degli specifici programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, identificati, di norma entro il 30 di aprile e il 30 settembre di ciascun anno, tenuto anche conto delle scadenze stabilite dal MUR, possono proporre al Rettore l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi anche di eventuali cofinanziamenti concessi dal MUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, oltre che di risorse rientranti nei Progetti di cui sono Principal Investigators (PI). Ciascuna proposta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare con specifico riguardo alla riconducibilità del programma di ricerca alle tipologie per le quali è ammessa la chiamata diretta, nonché l'indicazione del Dipartimento presso il quale il PI del progetto svolge la propria attività. Il Rettore, sentito il Senato Accademico per quanto di competenza e acquisito il parere obbligatorio del Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per le risorse in termini di punti-organico, formula specifica richiesta di nulla-osta al Ministro dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del vincitore del programma di ricerca a professore nella fascia di spettanza e, con separato provvedimento, definisce la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 16 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. 1820/2019 del 13 giugno 2019, il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" presso Sapienza – Università di Roma, emanato con D.R. n. 1821/2019 del 13 giugno 2019, il Regolamento per il reclutamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di Professore straordinario a tempo determinato emanato con D.R. n. 220/2011 del 4 febbraio 2011 e il Regolamento per il finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo emanato con D.R. n. 1220/2011 dell'11 aprile 2011.

2. Le procedure concorsuali per le quali i Dipartimenti abbiano già approvato i criteri selettivi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinate dal Regolamento vigente al momento dell'approvazione dei medesimi criteri.

Allegati:

1. Modello Convenzione per il finanziamento di 1 posto di professore ordinario/associato/ricercatore a tempo determinato di tipologia B;
2. Modello Convenzione per il finanziamento di 1 posto di professore straordinario a tempo determinato.